

COPIA

Determinazione	N. 21 /SERVIZIO SEGRETERIA
in data	30-04-21
Registro Generale n.	104

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA E STAFF

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO INTEGRATIVO PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO AVVERSO RICORSO INCIDENTALE NOTIFICATO DA WIND TRE S.P.A. NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO DI CUI AL RICORSO PRESENTATO DA VARI SOGGETTI DINNAZI AL T.A.R. DEL VENETO N. 1/2021.

L'anno duemilaventuno addi' trenta del mese di aprile nella Residenza Municipale, il responsabile del servizio Frison Emma ha assunto la seguente determinazione.

Registro Pubblicazioni n. _____

Dichiaro che il presente provvedimento viene pubblicato all'bo on line dal _____ dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
--

Addi _____

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Incaricato alla pubblicazione

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO INTEGRATIVO PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO AVVERSO RICORSO INCIDENTALE NOTIFICATO DA WIND TRE S.P.A. NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO DI CUI AL RICORSO PRESENTATO DA VARI SOGGETTI DINNAZI AL T.A.R. DEL VENETO N. 1/2021.

LA RESPONSABILE DELL'AREA DI SEGRETERIA

PREMESSO che in data 18/12/2020, prot. 11444, veniva notificato a questo Ente ricorso promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto da vari ricorrenti in atti identificabili, per l'annullamento dei seguenti atti:

- provvedimento della Federazione dei Comuni del Camposampierese, n. PUE/2020/00025, rilasciato dal SUAP alla società WIND tre S.p.A. in data 9 settembre 2020;
- ogni atto presupposto e/o consequenziale, citato nel ricorso;

EVIDENZIATO che il suddetto ricorso è stato proposto anche nei confronti della Federazione dei Comuni del Camposampierese, del Ministero per i beni Culturali e il Turismo – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Treviso e Padova, nonché nei confronti di WIND Tre S.P.A;

RICORDATO che in data 05/01/2021, al n. 106 di Protocollo, veniva notificato a questo Comune ricorso per la sospensione degli effetti degli atti impugnati e veniva chiesto al giudice adito di valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a. o, in subordine, la possibilità di disporre la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.;

PRESO ATTO che il TAR del Veneto, con Ordinanza cautelare n. 33/2021, pubblicata in data 28/01/2021, ha ritenuto che l'esame delle questioni dedotte necessitasse dell'approfondimento proprio della fase di merito e che le esigenze cautelari dei ricorrenti fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito che il TAR ha contestualmente fissato per il 10 giugno 2021;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 32 del 08/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale questo Comune decideva di costituirsi in giudizio quale parte resistente;

RILEVATO che, a seguito di determinazione di Segreteria n. 84 di R.G., assunta in data 13/04/2021, veniva disposto di affidare incarico di legale patrocinio di questo Comune, nel contenzioso di cui trattasi, allo studio legale associato Segantini e Lorigiola, con sede a Padova, Corso Garibaldi n. 5, incarico affidato congiuntamente alle persone degli avvocati Fulvio Lorigiola e Giampietro Geremia;

CONSTATATO che, con atto trasmesso al Protocollo di questo Comune in data 22/01/2021 (n. 605 di Reg.), WIND TRE S.p.A. notificava a questo Comune ricorso incidentale;

RILEVATO che i legali incaricati della difesa del Comune nel ricorso principale n. 1/2021 sopra citato, con nota trasmessa a questo Comune al Protocollo n. 3649 in data 23/04/2021, dopo attenta disamina degli atti processuali, hanno evidenziato a questa Amministrazione la natura del ricorso incidentale surrichiamato, con il quale WIND TRE S.p.A. ha impugnato l'art. 39, comma 5, delle N.T.O. al Piano degli Interventi di questo Comune; i legali del Comune hanno, altresì, evidenziato nella citata nota l'opportunità che il Comune di Villanova di Camposampiero difenda la legittimità dei propri atti e provvedimenti all'interno dell'intera vicenda, ivi compresi anche quelli relativi alla propria strumentazione urbanistica generale;

EVIDENZIATO che la mancata rappresentazione in giudizio delle ragioni del Comune può essere fonte di responsabilità contabile (cfr. Corte dei Conti, Sentenza n. 150/2018, prima sezione giurisdizionale centrale di appello);

PRESO ATTO che, per la difesa di questo comune avverso il menzionato ricorso incidentale, necessita integrare l'autorizzazione alle liti e, altresì, l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio di questo Comune;

RICORDATO che l'autorizzazione a resistere in giudizio avverso il ricorso incidentale è stata formalizzata dalla Giunta comunale, a norma di quanto dispone lo Statuto di questo Comune, con deliberazione n. 37, assunta in data 29/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il preventivo Protocollo n. 3649 del 23/04/2021, con il quale i legali incaricati della difesa di questo Comune nel ricorso principale hanno quantificato il compenso per la difesa del Comune avverso il ricorso incidentale in euro 5.544,65 (al lordo di IVA e contributo previdenziale), somma che, considerata la complessità questione processuale legata al ricorso incidentale e l'importanza dell'opera da prestare, è stimata equa e congrua;

RILEVATO, pertanto, che si rende necessario integrare anche l'impegno di spesa, in conseguenza delle decisioni dell'Amministrazione comunale di resistere anche avverso il ricorso incidentale succitato;

RICORDATO, relativamente al conferimento di incarichi di legale patrocinio, che l'articolo 17 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"), rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi", al comma 1, lettera d), punti da 1 a 5, testualmente recita:

"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

(OMISSIS)..

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;"

OSSERVATO che, in conseguenza di tale esclusione, spetta al Comune individuare e motivare la procedura e i criteri di affidamento dell'incarico di legale patrocinio, in conformità ai principi

enunciati all'articolo 4 del citato decreto legislativo, che, per quanto concerne i contratti esclusi, prevede che l'affidamento di tali servizi debba aver luogo nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, in relazione alla natura, al valore, alle circostanze specifiche di volta in volta ricorrenti;

RICHIAMATE le Linee guida A.N.A.C. n. 12, approvate con Delibera 907 del 24 ottobre 2018, relative all'affidamento dei servizi legali;

RICHIAMATO l'art. 40 del regolamento che disciplina gli uffici e i servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 23/12/2010 che, all'art. 40, disciplina la fattispecie del conferimento di incarichi senza ricorso a procedura comparativa, quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) sia andata deserta una selezione appositamente indetta ai sensi del precedente art. 39 del citato regolamento;

b) in presenza di particolare urgenza, da motivare espressamente, tale da non rendere possibile l'effettuazione di alcun tipo di selezione;

c) per attività comportanti prestazioni di natura culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera od alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

d) per incarichi di valore inferiore a € 20.000, calcolato al netto degli oneri fiscali e previdenziali, quando sia reputato diseconomico e contrario a principi di efficienza amministrativa ricorrere alla comparazione di più offerte.

DATO ATTO CHE questo Comune è privo di ufficio legale e, altresì, di figure professionali abilitate all'esercizio della professione di avvocato;

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Giustizia UE 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, la quale ha chiarito che nell'affidamento degli incarichi di difesa legale è essenziale l'elemento della fiduciarità;

RILEVATO che gli avvocati sopra citati hanno trasmesso in atti, ai fini del conferimento dell'incarico di legale patrocinio relativo al ricorso principale, i curricula e, inoltre, le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale e di assenza delle altre cause ostative all'assunzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, dell'art. 53 comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, ai sensi del Codice Deontologico Forense e, infine, ai sensi del Codice di comportamento approvato dal Comune (quest'ultimo limitatamente alle parti applicabili all'incarico legale in oggetto);

DATO ATTO che è stata data attuazione ai principi di trasparenza relativamente all'incarico di difesa relativo al ricorso principale in base alle norme del D.Lgs. n. 33/2013, s.m.i.;

RITENUTO che permangano le condizioni previste dall'art. 40, comma 1, lettera d) del regolamento comunale disciplinante l'ordinamento degli uffici sopra citato, in quanto il compenso complessivamente previsto per la difesa nel ricorso principale e avverso il ricorso incidentale non supera euro 20.000,00;

CONSIDERATO, altresì, l'esiguo termine a disposizione perché il Comune perfezioni l'incarico a un legale e questi appronti le difese dell'ente;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs 50/2016 e, in particolare,;
- l'articolo 17, comma 1, lettera d), punto 1), che esclude dall'applicazione del "codice dei contratti" i servizi di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato e, altresì, il punto 2), che esclude altresì il servizio di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1);
- l'articolo 4, che disciplina i principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto i contratti esclusi ai sensi della norma di cui sopra;
- Richiamata la determinazione A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) n. 3, del 5 marzo 2008 e dato atto dell'assenza di necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi – quali quello in oggetto - per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante;

DATO ATTO che, ai sensi delle deliberazioni A.N.A.C. non è dovuto alcun contributo nel caso del presente affidamento, in quanto di importo inferiore a € 40.000,00;

RICHIAMATI:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- lo Statuto di questo Comune;
- il regolamento di contabilità di questo Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12/05/2016, esecutiva;
- il regolamento disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi, meglio sopra citato;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale :

- n.16 del 30/03/2021, avente ad oggetto "Approvazione DUP 2021/2023";
- n. 17 del 30/04/2021, avente ad oggetto "approvazione bilancio di previsione 2021/2023";

RICHIAMATA la deliberazione di G.C n.. 31 DEL 02/04/2021, che ha approvato il P.E.G. 2021/2023 e la deliberazione di G.C. n. 36 del 29/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata integrata la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 1058;

RITENUTA la propria competenza in merito, giusta l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e il decreto del Sindaco n. 2 del 21/05/2020;

RICHIAMATO l'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e valutato che il presente provvedimento sia regolare e corretto dal punto di vista amministrativo;

DATO ATTO, ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e recepito in questo Comune con deliberazione di G.C. n. 6 del 30 gennaio 2014, esecutiva, che relativamente al sottoscritto responsabile del servizio non sussiste alcuna condizione che imponga l'obbligo di astensione rispetto all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1) di integrare l'incarico di rappresentanza e difesa legale del Comune di villanova di Camposampiero, conferito **congiuntamente agli avvocati Fulvio Lorigiola e Giampietro Geremia dello studio legale associato Segantini Lorigiola con sede in Padova, corso Garibaldi n. 5, (c. fisc. E P.IVA dello studio: 01408350286)** a seguito dei provvedimenti e per i motivi nelle premesse citati, che in questa sede espressamente si richiamano, **per la resistenza in giudizio del Comune di Villanova di Camposampiero avverso il ricorso incidentale notificato da WIND Tre S.p.A. a questo Comune**, nella vertenza legale di cui in premessa, ;

2) di impegnare il corrispettivo totale che sarà dovuto per la rappresentanza e difesa del Comune, di cui al punto precedente, quantificato in **euro € 5.544,65** (C.P.A. e IVA comprese), imputando la sopra citata somma come appresso:

Missione	1	Programma	2	Titolo	1	Macroaggregato	01.02-1.03.02.1 1.006
Cap./Art.	1058	Descrizione	Spese per liti, atti e arbitraggi a difesa del Comune				
SIOPE	1331	CIG Z6C318F006			CUP	Non necessario	
Creditore							
Causale	INCARICO DI LEGALE PATROCINIO CAUSA T.A.R. VENETO RIC. 1/20210						
Importo	€ 5.544,65						
Modalità di affidamento	Affidamento diretto						

3) di accertare, in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti:

ESERCIZIO	Da impegnare competenza	SCADENZA/ ESIGIBILITA'	IMPORTO (Disponibilità di cassa)
2021	€ 5.544,65	31/12/2021	25.641,59

4) di dare atto che l'atto di conferimento di incarico di difesa legale, integrativo di quello principale già perfezionato, sarà concluso in forma elettronica;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

7) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa prevista e verrà affisso all'Albo on line per 15 giorni ai fini della generale conoscenza;

8) di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito internet di questo Comune, ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. n. 33/2013, art. 23 e art. 15 dello stesso;

9) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

10) di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento diretto, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, dalle norme nelle premesse citate;

11) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del D.lgs 50/2016, poiché si tratta di contratto escluso, a termini dell'art. 17 D.Lgs. n. 50/2016.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto approvato e sottoscritto.

Villanova di Camposampiero, 30-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Frison Emma

PARERE ISTRUTTORIO

Si attesta la regolarità dell'istruttoria effettuata in ordine alla sopra estesa proposta di provvedimento ai sensi art.6,comma 1,let.a) e b) della L. n. 241/90

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

PARERE DI REGOLARITA'ONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto il testo del presente provvedimento, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa o minore entrata, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

Impegno nr. 135 assunto al capitolo 1058

Villanova di Camposampiero, 30-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Betto Michele

CIG = Z6C318F006

Copia informatica, conforme a documento originale analogico, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, successive modifiche e integrazioni.